

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 438, contenente norme per la disciplina degli Enti lirici e delle stagioni liriche gestite dai comuni e dagli Enti autonomi. (1236)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 439, riguardante il trasferimento al Ministero per la stampa e propaganda delle attribuzioni del Ministero delle corporazioni sul diritto di autore e sulla Società Italiana Autori ed Editori. (1237)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 456, contenente norme intese a disciplinare l'assunzione nelle biblioteche pubbliche governative degli applicati delle Amministrazioni militari e dei sottufficiali. (1238)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 446, che proroga la validità dei Regi Assensi per contrarre matrimonio con dispensa dall'obbligo della costituzione della rendita dotale. (1239)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 231, che porta varianti ed aggiunte al testo unico sull'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi e allo stato giuridico dei sottufficiali della Regia Marina. (1240)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 388, che porta modifiche alle disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della Regia Marina. (1241)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 393, riguardante l'istituzione di comandi di settore marittimo. (1242)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 455, contenente provvidenze a favore della produzione serica derivante dal raccolto bozzoli 1936. (1243)

Questi disegni di legge sono stati trasmessi alle Commissioni permanenti secondo la loro competenza.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro delle finanze. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare alla Camera, per incarico di S. E. il Capo del Governo, il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 784, concernente nuove concessioni di temporanea importazione. (1245)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge. Sarà inviato alla Commissione competente.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Ne ha facoltà.

ROSSONI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi onoro di presentare alla Camera il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 febbraio 1936-XIV, n. 799, contenente norme per il razionale esercizio dei diritti esclusivi di pesca nelle acque interne. (1246)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste della presentazione di questo disegno di legge.

Sarà inviato alla Commissione competente.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1987, contenente norme integrative della legge sul piano regolatore di Roma.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1987, contenente norme integrative della legge sul piano regolatore di Roma. (*Stampato* n. 903-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico nel testo proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1987, col quale sono state stabilite alcune norme integrative del Regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, sul piano regolatore di Roma, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, con le seguenti modificazioni:

L'ultimo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Nel caso di concorso con creditori ipotecari iscritti anteriormente alla trascrizione preveduta dall'articolo 5, il privilegio del Governatorato ha luogo sulla parte di prezzo, ricavato dalla vendita, che, rispetto all'intero prezzo, si trovi nella stessa proporzione in cui si trovava il contributo rispetto al valore del fondo, calcolato dopo la miglioria.

All'articolo 2, comma terzo, sono soppresse le parole: di regola.

All'articolo 5, comma secondo, sono aggiunte in fine le parole: e il loro valore, ai sensi dell'articolo 2, comma secondo.

Allo stesso articolo 5, comma quarto, sono soppresse le parole: divenute definitive.

All'articolo 6 sono soppresse le parole: e di consegna dei lavori.